# REGOLAMENTO (CEE) N. 916/80 DELLA COMMISSIONE

**del 15 aprile 1980**

**che rettifica il regolamento (CEE) n. 818/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 818/80 [3] della Commissione ha istituito le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia ; che da una verifica effettuata è risultato che era stato commesso un errore nella designazione tariffaria dei prodotti ; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 818/80 è sostituito dal testo seguente :

« Dal 15 aprile 1980 tutte le importazioni nella Comunità di funghi di coltivazione in salamoia (sottovoce 07.03 E della tariffa doganale comune), in provenienza dai paesi terzi, sono soggetti alla presentazione di un titolo di importazione ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1980.

Esso è applicabile a partire dal 15 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 89 del 2. 4. 1980, pag. 5.